

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

- 1) dott. Filippo Labellarte Presidente
  - 2) dott. Matteo Antonio Sansone Consigliere
  - 3) dott. Carmela Noviello Consigliere rel.
- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile, di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.5517/2015, pubblicata il 16.12.2015, avente per oggetto: “**Accertamento negativo credito, eventuale ripetizione di indebito**”, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d’ordine (omissis)

1) **SOCIETÀ S.R.L.**,

**APPELLANTI**

e

2) **BANCA S.P.A.**,

**APPELLATA**

Con ordinanza 20.4.2021, comunicata il successivo 22.4.2021, in sede di trattazione scritta, cui le parti hanno prestato adesione, facendo pervenire note, con le quali hanno confermato le conclusioni già rassegnate, la causa è stata introitata per la decisione, senza concessione dei termini, avendone le parti già fruito, depositando memorie conclusive in sede di precedente riserva a sentenza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La **SOCIETÀ S.R.L.**, in persona del legale rappresentante, e quest’ultimo anche in proprio, nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari con atto notificato il 31.7.2013 la **BANCA S.P.A.**, che con raccomandata a.r. del 25-26.07.2013, comunicata la chiusura del rapporto di conto corrente (omissis) intercorso con la **SOCIETÀ S.R.L.** e la revoca degli affidamenti, aveva sollecitato il pagamento del saldo debitore, indicato in € 29.915,79, chiedendo accertarsi l’inesistenza del credito esposto dalla Banca suddetta e l’esistenza di un saldo creditore della correntista, a mezzo di c.t.u. contabile, nonché, ove accertato un saldo creditore per la correntista, condannarsi l’istituto di credito a restituire quanto indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Dedussero che a fronte di una pretesa esposizione debitoria della **SOCIETÀ S.R.L.**, da **BANCA S.P.A.**, indicata con lettera del 14.12.2012 in € 31.256,57, essi deducenti con raccomandata a.r. 25.6.2013 avevano inutilmente chiesto la trasmissione della documentazione contabile a supporto.

Si costituì **BANCA S.P.A.**, che formulò eccezioni processuali e di merito, contestando le conclusioni avversarie, di cui chiese il rigetto, e produsse in copia il contratto di conto corrente *inter partes*, il contratto di apertura di credito 24.2.2005, gli estratti conto, in serie continuativa, dal 31.3.2003 al 30.9.2013.

Acquisite le memorie ex art.183,comma 6, e disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, con sentenza n.5517/2015 il giudice adito **rigettò la domanda** e condannò gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, argomentando, alla stregua dei principi affermati da Cass.9201/2015, che anche in tema di azioni di accertamento negativo l’attore deve fornire prova della fondatezza della propria domanda, mentre, nel caso di specie, nulla gli attori avevano provato, non producendo l’estratto conto “zero” e non precisando nemmeno, a fronte della allegazione, da parte convenuta dei documenti contrattuali e degli estratti conto da una data intermedia alla chiusura del

*Sentenza, Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte –Rel. Noviello n. 982 del 28 maggio 2021*

rapporto, quali censure intendessero sollevare avverso le clausole contrattuali o la loro applicazione nello svolgimento del rapporto.

Hanno gravato di appello tale decisione, con atto notificato il 30.5.2016 la **SOCIETÀ S.R.L.**, reiterando le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado e chiedendo, in totale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'atto di appello e della domanda avanzata con l'atto di citazione del 25-26.07.2013, dichiararsi l'inesistenza del vantato credito di **BANCA S.P.A.** ed, in subordine, disporsi c.t.u., ove necessaria anche ai fini della domanda di ripetizione di indebitato proposta subordinatamente alla condizione sospensiva di indebitato arricchimento da parte di **BANCA S.P.A.** in danno di **SOCIETÀ S.R.L.**; con vittoria di spese e competenze di doppio grado di giudizio.

Si è costituita **BANCA S.P.A.**, chiedendo respingersi il gravame e le pretese avversarie, con il favore delle spese del grado.

La causa, già riservata a sentenza e rimessa sul ruolo, per l'impossibilità di costituire in sede di deliberazione il medesimo collegio decidente che l'aveva riservata, stante la collocazione in quiescenza del suo presidente, è stata rimessa sul ruolo e nuovamente introitata per la decisione, in sede di trattazione scritta, con ordinanza 20.4.2021, comunicata alle parti il successivo 22.4.2021, senza concessione di termini per le memorie conclusive, avendone le parti già fruito, senza peraltro formulare richiesta di nuovi termini.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va esaminata la eccezione di inammissibilità della memoria di replica, depositata da **BANCA S.P.A.**, senza aver preventivamente versato in atti la memoria conclusionale, eccezione sollevata dagli appellanti con nota 27.12.2019 e reiterata con la memoria di costituzione di nuovo difensore 7.4.2021.

L'eccezione è infondata, alla stregua dei condivisi principi, ribaditi dalla S.C. con ordinanza n. **2976 del 7 febbraio 2020**, che ha dichiarato rituale il deposito della sola memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale, rilevando come non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito il principio opposto, affermando che "la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c., deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Sez. 3, n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607123 – 01; Sez. 3, n. 4211 del 25/03/2002, Rv. 553244 – 01; Sez. 2, 31/8/2011 n. 17895, in motivazione)".

Deve aggiungersi che, nel caso in esame, gli appellanti non hanno in alcun modo precisato, nemmeno con la memoria di costituzione di nuovo difensore 7.4.2021, come e perché il deposito della memoria di replica in difetto di conclusionale possa aver violato il diritto al contraddittorio ed alla difesa.

Sempre preliminarmente deve darsi atto che gli attori, odierni appellanti hanno proposto congiunta domanda di accertamento negativo del credito comunicato dalla **BANCA S.P.A.** e di ripetizione di indebitato, condizionata alla emersione di un eventuale saldo di chiusura del rapporto per loro positivo.

Ciò precisato, nel merito l'appello è infondato e va rigettato.

Assumono gli appellanti, col primo motivo di doglianza, che il Tribunale ha fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo del credito preteso da un istituto bancario, competendo a quest'ultimo l'onere di produrre la documentazione contabile integrale, relativa a tutto l'intercorso rapporto, in modo da consentire la ricostruzione del dare e avere

*Sentenza, Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte –Rel. Noviello n. 982 del 28 maggio 2021*

risultante dal suo esame, secondo i principi legali, senza potersi trincerare dietro l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre 10 anni, non potendosi confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.

L'assunto non è corretto. Invero, è principio consolidato che nelle controversie tra Banca e correntista, "introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione"(Cass.,28 novembre 2018, n. 30822).

Analogo regime probatorio vale per la domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa *debendi* (nullità clausole contrattuali), ed è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi illegittimamente addebitati dalla banca, come nel caso di specie, ma può essere legittima-mente avanzata anche autonomamente.

Detta azione, infatti, condivide con l'azione di ripetizione di indebito un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), che esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo, finalizzato ad un ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli, e costituisce parte del più ampio *thema decidendum* dell'azione di ripetizione, nella quale il correntista ha l'onere di allegare e provare non soltanto l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale.

L'onere probatorio non subisce deroga quando ha ad oggetto fatti negativi. Il fatto, seppure negativo, ha carattere costitutivo del diritto.

In tal caso, la prova del fatto negativo (relativo alla mancata stipulazione della specifica clausola contrattuale) può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, quale la produzione del documento contrattuale, non contenente la clausola contestata, o anche mediante presunzioni dalla quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 9099/2012).

Per vero, in passato i giudici di merito, compresa questa Corte, hanno talvolta affermato che, qualificata l'azione di accertamento del dare-avere promossa dai correntisti come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di apertura di credito, debbano trovare applicazione nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario i principi generali sull'onere della prova, indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore, anche in tale situazione essendo a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, gravando l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto negato sul convenuto titolare dell'asserito diritto e aggressore sostanziale.

Tale prospettazione va, però, rivisitata ed emendata.

La S.C., con orientamento oramai consolidato, non condividendola, ha affermato, in contrario, che non può legittimamente ritenersi che, ogni qualvolta la banca, convenuta in azione di accertamento negativo o attrice in pagamento deve dimostrare il proprio credito, abbia l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e sia tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi.

Tali proposizioni possono essere condivise soltanto nell'ipotesi in cui sia la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, ma si impone una soluzione opposta nel caso in cui sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziaria chiedendo la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse da questa (Cass.n.17 aprile 2020 n.7895).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Pertanto, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione della documentazione contrattuale e dell'intera serie degli estratti conto (Cass.7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa *debendi* (Cass. 2 maggio 2019 n. 11543).

Nel caso di specie, invece, la **SOCIETÀ S.R.L.** ed il legale rappresentante, nulla hanno prodotto, in virtù del convincimento, errato, perché inducente uno stravolgimento dei principi regolanti la disciplina degli oneri probatori, di potersi limitare a contestare il saldo debitore loro comunicato dalla Banca, spettando a quest'ultima, che pure in giudizio non ha azionato alcuna domanda, per dimostrarne la fondatezza.

Affermato, in contrario, che ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce, anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo, proposte dal correntista, deve concludersi che il primo giudice ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art.2697 c.c., sicché il primo motivo d'appello si appalesa del tutto infondato e va disatteso.

Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia tenuto conto della richiesta avanzata, senza esito, prima dell'inizio del giudizio, a **BANCA S.P.A.** di tutta la documentazione inerente il rapporto di conto corrente con essa intrattenuto da **SOCIETÀ S.R.L.**; non abbia emesso l'ordine di esibizione, pur richiesto; non abbia tenuto conto degli elementi di prova offerti in allegato alla memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c.; non abbia ammesso la c.t.u. contabile insistentemente richiesta. Anche i suddetti rilievi non colgono nel segno e vanno disattesi. Pacificamente, l'art. 119, comma 4, D. Lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dal D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 24, comma 2, attribuisce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo ed a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia interessato, nel rispetto del termine decennale indicato dalla norma.

Nel caso in esame gli odierni appellanti hanno formulato la relativa richiesta con missiva datata 25.6.2013, incrociatasi con quella della **BANCA S.P.A.**, di pari data, di recesso dai contratti e revoca degli affidamenti ed a distanza di un mese, in data 31.7.2013, hanno notificato l'atto di citazione. **BANCA S.P.A.**, a sua volta, costituendosi, ha in concreto ottemperato alla richiesta delle controparti, producendo, e perciò mettendo anche a loro disposizione, la documentazione contrattuale e gli estratti conto completi relativi all'ultimo decennio.

Lo svolgimento e la tempistica dei fatti escludono, dunque, che possa imputarsi alla convenuta/appellata di non aver ottemperato alla richiesta dalla correntista avanzata ex art.119 TUB.

Né può ragionevolmente contestarsi a **BANCA S.P.A.** l'omessa produzione degli estratti conto relativi al periodo antecedente l'ultimo decennio del rapporto. Infatti, l'art.119, comma 4 TUB, fondando il diritto del cliente all'ottenimento di copia di "documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", riguarda la richiesta di consegna di copia di estratti conto e scalari circoscritti al decennio antecedente la domanda stragiudiziale, non estendendosi anche a documentazione ultradecennale, della quale la parte meramente convenuta in giudizio può opporre l'indisponibilità.

Al riguardo la S.C. afferma: "La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto; si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa

*Sentenza, Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte –Rel. Noviello n. 982 del 28 maggio 2021*

non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito"(Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere della banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto: Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313).

Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme siano state indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n.24948), con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa *debendi* (Cass., 2 maggio 2019 n. 11543).

Pertanto, se è vero che va riconosciuto al titolare di un rapporto di conto corrente il diritto di ottenere sempre dalla banca la documentazione relativa ad esso ed al rendiconto, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, con l'unica limitazione temporale che l'istanza processuale sia avanzata prima della decadenza delle istanze istruttorie, e, quindi, entro i termini processuali di cui all'art. 183 c.p.c., 6° comma, senza che incida l'assenza di una domanda di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente, ex art. 119 TUB, 4° comma, prima della proposizione del giudizio, non avente rilevanza sostanziale (in termini Cass. n. 31649/2019; Cass., n. 3875/2019; Cass. n. 27769/2019), è vero pure che, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 119 TUB la Banca può ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto e quindi a non dare seguito alla richiesta di esibizione per gli estratti precedenti al detto periodo.

Rifiuto che non può ridondare in suo danno, quando sia solamente convenuta e non attrice.- Tale regola *iuris* vale pure per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che non solo deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata, ex art. 2697 c.c., non potendo essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, così come non potendo avere l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione del ridetto art. 2697 c.c. . Peraltro, il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria (art. 119, co. 4, TUB) risponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), il che esclude che, per i contratti bancari, possa reputarsi sussistente un obbligo di sua conservazione a tempo indefinito, svincolato dal limite del termine decennale della sua vigenza.

A ben vedere, la tutela del correntista è garantita sia dalla consegna del contratto, al momento della stipula, che dalla possibilità di chiedere copia di tutta la documentazione contabile nei dieci anni successivi, sicché non v'è alcuna ragione per accedere ad una interpretazione dell'art.119 co.4 TUB al di fuori dei limiti dalla norma medesima posti.

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, deve osservarsi che stante la spontanea allegazione da parte di **BANCA S.P.A.** di tutta la documentazione contrattuale inerente il rapporto in oggetto e di tutta la documentazione contabile relativa all'ultimo decennio, con la dichiarata indisponibilità di documentazione precedente, correttamente non è stato emesso ordine di esibizione, sul quale peraltro gli attori non hanno nemmeno insistito, non reiterandolo a verbale di udienza del 12.11.2014 ( allorquando il giudice ha formulato riserva sulle richieste istruttorie delle parti), non dolendosi nella immediatezza della sua mancata ammissione, non reiterando l'istanza di ammissione in appello.

*Sentenza, Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte –Rel. Noviello n. 982 del 28 maggio 2021*

Infine, quanto alla documentazione che gli odierni appellanti hanno dichiarato di esibire in allegato alla memoria ex art.183 n.6 co.2 depositata in data 21.3.2014, deve osservarsi che nel fascicolo di primo grado degli attori/appellanti è allegata solamente una perizia giurata contabile dell'11.3.2014, che però, si appalesa totalmente inutilizzabile, sia perché ha proceduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente **SOCIETÀ S.R.L.**, ponendo a base del ricalcolo un presupposto fallace, e cioè la mancanza di un tasso di interesse debitore convenuto e la applicazione di un preteso interesse uso piazza, smentito dal contratto di conto corrente 15.2.2004, contenente puntuali condizioni economiche, anche riguardo agli interessi debitore e creditore, sia perché ha sottoposto ad esame documentazione non in atti e non suscettibile, perciò, di verifica(estratti conto dall'1.1.2001 al 12.6.2013;libri giornale della **SOCIETÀ S.R.L.** dal 94 al 2000).

Tutto irrilevante il riferimento ad altro giudizio nel quale si assume che detta documentazione sia stata allegata, dirimente essendo la constatazione che in questo giudizio non è mai stata esibita né prodotta.

Trattasi di legittima scelta processuale degli attori/appellanti, che, però, non possono ribaltare in danno della parte convenuta le conseguenze dell'inadempimento all'onere probatorio loro facente carico, rimasto inadempito anche a causa dell'omesso deposito di documentazione, la cui disponibilità hanno confessato.

Da ultimo, deve rilevarsi che correttamente il giudice non ha disposto c.t.u. contabile, la cui inammissibilità va ribadita in questa sede, alla luce del deficit assertivo, prima ancora che probatorio degli attori, i quali non hanno nemmeno chiarito quali le nullità eventualmente inficianti le pattuizioni contrattuali e quale la loro incidenza sullo svolgimento del rapporto, quantomeno per il decennio 2003-2013, per il quale è stata acquisita nel processo completa documentazione.

In tale situazione sarebbe stata esperibile solamente una non consentita consulenza esplorativa.

Infatti, come ribadito da Cass.,6 dicembre 2019, n. 31886,il consulente tecnico di ufficio non può mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l'onere di allegazione dei fatti ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti, né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, perché violerebbe il principio che addossa alle parti l'onere della prova (salva l'ipotesi della impossibilità assoluta ed oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non col ricorso alla consulenza tecnica).

Insomma, al consulente "non compete alcun potere di supplenza" delle parti (così Cass. n. 12921/2015), spettandogli solo valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati, oppure acquisire gli elementi (ad es. misurazioni, stime, analisi) necessari al riscontro di veridicità dei fatti documentati dalle parti, ma mai spingersi ad introdurre nel processo fatti nuovi, od a ricercare di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, per come dedotti dalle parti.

Persino nelle ipotesi di consulenza "*percipiente*", il c.t.u. potrà acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti, con esclusione quindi dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni.

Se tali i principi in materia, nessuna nullità avendo gli attori/appellanti specificamente denunciato per la fase del rapporto, il cui andamento risulta documentato dalla produzione effettuata dalla **BANCA S.P.A.** convenuta, non si può far luogo all'espletamento della sollecitata ctu.

Certo quanto sopra, l'appello, sotto ogni profilo infondato, viene rigettato.

Le spese del grado vengono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), con esclusione della voce n.3, non essendosi in appello svolta alcuna attività istruttoria o importante trattazione.

Sussistono i presupposti, stante l'infondatezza dell'impugnazione, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.13 comma 1 bis d.p.r. 20.05.2002 n.115.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.5517/2015, pubblicata il 16.12.2015, come proposto da **SOCIETÀ S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato il 30.5.2016 nei confronti della **BANCA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna **SOCIETÀ S.R.L.**, in solido, a pagare in favore di **BANCA S.P.A.** le spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 6.615,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

3) ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso addì 5 maggio 2021 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, convocata in modalità Web Conference, attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  
Il Cons. Est. Il Presidente  
dott.ssa Carmela Noviello dott. Filippo Labellarte

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*